

REGOLAMENTO (CE) N. 642/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.
- (2) Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.
- (3) Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori

informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

- (4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

N.	N. Eines	N. CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove ed informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1	201-245-8	80-05-7	4,4'-isopropilididifenolo ⁽¹⁾	UK	Studio sugli effetti endocrini a lungo termine nei pesci con analisi degli effetti sullo sviluppo dello sperma Studio sulla tossicità a lungo termine su una specie idonea di lumaca di acqua dolce	18 mesi 18 mesi
2	203-545-4	108-05-4	Vinilacetato ⁽²⁾	D	Studi complementari sulla tipologia degli impianti di polimerizzazione e informazioni sulle tecniche di purificazione dell'aria di scarico per impianti rappresentativi	39 mesi 6 mesi
3	202-627-7	98-01-1	2-Furaldeide ⁽²⁾	NL	Test sulla tossicità a lungo termine nei pesci Test sulla tossicità a lungo termine nella dafnia	6 mesi 6 mesi
4	201-622-7	85-68-7	Frato di benzile e butile ⁽¹⁾	N	Dati sugli scarichi nel Wupper provenienti da fonti di ogni genere Test sulla fumigazione delle piante	12 mesi 12 mesi
5	201-329-4	81-15-2	5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene ⁽¹⁾	NL	Studio di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche locali in prossimità dei siti di produzione di pavimenti e impianti di produzione di sigillanti	12 mesi
6	200-663-8	67-66-3	Cloroformio ⁽²⁾	F	Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione del tempo di dimezzamento nell'ambiente marino Informazioni sull'esposizione ambientale in fase di produzione e uso Due test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti	18 mesi 6 mesi 6 mesi
7	202-974-4	101-77-9	4,4'-metilendianilina ⁽²⁾	D	Test sulla tossicità su microrganismi: — test su fanghi attivi per siti produttivi — test di inibizione della nitrificazione — test di inibizione dei batteri metanogenici Test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti (<i>Chironomus spec.</i>) Test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti (<i>Hyalella azteca</i>)	6 mesi 6 mesi 6 mesi

N.	N. Eines	N. CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove ed informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
8	231-152-8 215-146-2	7440-43-9 1306-19-0	Cadmio ⁽¹⁾ Cadmio ossido ⁽¹⁾	B	Test sull'ecotossicità in acqua con un grado di durezza molto basso Convalida dell'applicabilità del concetto SEM/AVS (biodisponibilità nei sedimenti)	12 mesi 12 mesi
9	231-668-3	7681-52-9	Ipodlorito di sodio ⁽²⁾	IT	Valutazione degli effluenti totali	9 mesi
10	247-148-4	25637-99-4	Esabromociclododecano ⁽³⁾	S	Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione di tempi di dimezzamento validi e l'individuazione di metaboliti	8 mesi
11	201-236-9	79-94-7	Tetrabromo bisfenolo-A ⁽⁴⁾	UK	Precisazione delle modalità di utilizzo Test sulla tossicità a lungo termine nel <i>Chironomus riparius</i> nei sedimenti Test sulla tossicità a lungo termine nel <i>Chironomus riparius</i> nell'acqua Studio sulla tossicità nei molluschi Studio sulla degradazione in bisfenolo-A nei sedimenti	9 mesi 9 mesi 9 mesi 9 mesi
12	287-476-5	85535-84-8	Alcani, C ₁₀₋₁₃ , cloro (SCCP) ⁽²⁾	UK	Informazioni sull'esposizione ambientale alle emissioni Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione del tempo di dimezzamento nell'ambiente marino	3 mesi 18 mesi

⁽¹⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13; elenco di sostanze prioritarie n. 3).

⁽²⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3; elenco di sostanze prioritarie n. 1).

⁽³⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione (GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18; elenco di sostanze prioritarie n. 2).

⁽⁴⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione (GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5; elenco di sostanze prioritarie n. 4).